



Decisione/0468/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0559/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Divinangelo D'Alesio - Componente (Relatore)

Paola Balducci - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

ha pronunciato, nell'udienza del 27 febbraio 2026, la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 0559/TFNSVE/2025-2026, Ricorso proposto dalla società Accademia Frosinone SCSRL (933304) contro la società Terracina 1925 (954992) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori Minotti Valerio (6753118), Rosato Gabriele (2159537) e Selvini Antonio (5639446).

In data 4.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società S.S.D. Accademia Frosinone S.C. S.r.l. ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD Terracina 1925, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori Minotti Valerio, Rosato Gabriele e Selvini Antonio

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento con primo contratto di lavoro sportivo da dilettante con la società ASD Terracina 1925, è stato effettuato in data 5.08.2022 per Minotti, in data 21.07.2023 per Rosato ed in data 2.12.2022 per Selvini e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive per Minotti 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2018/2019, per Rosato 2016/2017 e 2018/2019 e per Selvini 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015. Il premio è stato quantificato in totale per Euro 496,00 (quattrocentonovantasei/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 27.01.2026.

All'udienza fissata il giorno 27 Febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD Terracina 1925 alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori Minotti Valerio, Rosato Gabriele e Selvini Antonio nella misura di euro 496,00 (quattrocentonovantasei /00), in favore della società SSD Accademia Frosinone S.C. Srl.



L'ESTENSORE

Divinangelo D'Alesio

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai